

E' stata appena rinviata l'*Autovalutazione antiriciclaggio*, una delle scadenze prorogate dalla **Banca d'Italia** per far fronte al forte impegno degli **Intermediari finanziari**, in difficoltà a causa del coronavirus. Essendo qualificato come essenziale il servizio delle **Banche** e delle **Poste** alcuni adempimenti periodici imposti dalla *Normativa primaria* e di *Vigilanza* vengono dunque posticipati.

Tra **aprile** e **giugno** si concentrano, infatti, alcune scadenze, tra cui le *Comunicazioni e Relazioni*, in materia di *Assemblee*, i *Bilanci*, i *Report su rischi*, le *Sofferenze* ed i *Crediti deteriorati*.

Una tra le più impegnative è la *Relazione* che la **Funzione Antiriciclaggio** deve presentare alla **Banca d'Italia** – *ma prima o contestualmente agli Organi interni* – entro il **30 aprile di ogni anno**. Non tanto quella sui controlli, già prevista dalla circolare della **Banca d'Italia** sin dal 2010 (destinata al CdA ed al *Collegio sindacale*) e rinnovata, ad oggi, nelle **Istruzioni del 26 marzo 2019** "*Controlli interni, organizzazione e procedure in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*", ma quella dell'esercizio di «*Autovalutazione dei rischi*». Quest'ultima è prevista da *Norma primaria* (**art. 15 Dlgs. 231/2007**) e si traduce in un documento, tabellare e descrittivo, sulla struttura dei *Presidi antiriciclaggio* dell'Intermediario, la loro adeguatezza in relazione all'attività svolta ed alle dimensioni aziendali, la tipologia della Clientela, l'organizzazione distributiva, i prodotti ed i servizi offerti.

L'obbligo è in vigore dal **2018** (per l'anno **2017**), e richiede un tempo di effettuazione e predisposizione non breve (gli Istituti di credito iniziano almeno un mese prima del **30 aprile**). Per tale motivo **Bankitalia**, rinvia di 60 giorni (quindi al **30 giugno**), la consegna dei documenti. Così come viene rinviato di 60 giorni il recupero dei dati della Clientela acquisita recentemente per completare l'**adeguata verifica** della stessa. Ciò significa che se ci si trova nella situazione descritta all'**art. 18, comma 3**, che prevede la possibilità di posticipare di 30 giorni dall'acquisizione del nuovo Cliente *la raccolta di dati ed informazioni richieste dalla Legge sempre al medesimo articolo*, ove ci si trovi però in una situazione «*a basso rischio*» di riciclaggio, si hanno ulteriori 60 giorni per farlo. Ciò a motivo del fatto, si ritiene, che la frequentazione degli sportelli bancari è inesorabilmente meno possibile in questo periodo. Quindi, essendo in vigore, la proroga, dallo scorso 20 marzo, si deve ritenere che essa valga per i Clienti che siano stati acquisiti nei trenta giorni antecedenti coi dati ancora validi in tale data.

*Si pone, ora, una questione giuridica, in via interpretativa, sul **dies a quo** (giorno a partire dal quale si producono gli effetti. NdR) del beneficio. Se il periodo "di grazia" per un Cliente è scaduto il 19 del mese di marzo, si deve ritenere che per detto Cliente non valga la proroga? Oppure si deve pensare al fatto che essa decorra solo per i Clienti acquisiti nei trenta giorni antecedenti, conclusi i relativi contratti con l'Intermediario?*

Altra questione si pone, ma su questa la valutazione sembra più agevole, considerando il fatto che detta facilitazione non vale per tutti i *Soggetti "obbligati"* dal **Dlgs 231/2007**, dato che la **Banca d'Italia** vigila solo sugli **Intermediari bancari e finanziari**, non può disporre per gli altri soggetti, primi fra tutti i liberi **Professionisti**. In questo caso verrà opposta la «forza maggiore» nell'eventualità di ispezione degli Organi competenti, dato che comunque gli accertamenti sono sospesi per motivi sanitari.

